

ALLEGATO "C" A RACCOLTA N. 7945

ASSOCIAZIONE PIANOTERRA

STATUTO

CAPO I

Articolo 1: DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ETS".

Articolo 2: SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Napoli, Piazza San Domenico Maggiore n. 3 (tel. 081293433).

Articolo 3: FINALITÀ

L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza ed ha per obiettivo esclusivo il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si propone di perseguire l'interesse generale della comunità favorendo lo sviluppo e le potenzialità di bambini e adolescenti, uomini e donne, aiutandoli a superare eventuali problemi di diversa natura che impediscano loro di esprimersi pienamente e liberamente; intende pertanto favorire il benessere personale e sociale attraverso la promozione umana, il contrasto a tutte le forme di povertà, la tutela della salute, dell'accesso ai servizi educativi e socio-sanitari, l'educazione fin dalle primissime fasi di vita, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti civili dei cittadini e dei residenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate ed ai componenti di collettività estere in transito e/o temporaneamente presenti sul territorio italiano, anche attraverso la gestione di servizi nel campo dell'assistenza sociale, educativa, scolastica, socio-sanitaria, della formazione e consulenza ai fini della elaborazione di percorsi professionalizzanti e di inserimento lavorativo, legale nonché di mediazione linguistica e culturale, di sostegno psicopedagogico e di cura. L'associazione si propone, altresì, di:

- svolgere per i propri soci e per soggetti terzi, nei limiti di legge, attività di consulenza, formazione, di ricerca, raccolta dati ed intervento, tanto sul piano teorico-scientifico che pratico-operativo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e del privato sociale, per la realizzazione di interventi specifici anche assumendo la gestione diretta o in partnership, di progetti da realizzare secondo le normative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.

Articolo 4: ATTIVITÀ

L'Associazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), r), u), v), w) dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, relative

a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Articolo 5: DURATA

La durata è illimitata.

Articolo 6: AFFILIAZIONE AD ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

L'Associazione potrà affiliarsi a organizzazioni, governative e non, che perseguano gli stessi obiettivi e ideali.

CAPO II ORGANI SOCIALI

Articolo 7: ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso da pubblicarsi, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, presso la sede sociale e contestuale comunicazione ai soci a mezzo fax, o-mail, o raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi comunicati dai soci stessi.

L'avviso deve contenere sede, data ed ora e l'elenco delle materie da trattare sia della prima sia della seconda convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 9: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - DELEGHE

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, con diritto di voto, i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e maggiori d'età.

La partecipazione dell'Associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno di due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale

degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 11: ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati, in seduta ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- approva i regolamenti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai soci;

L'assemblea degli associati, in seduta straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12: APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno

la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 13: ELEGGIBILITÀ

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito. E' espressamente prevista la rieleggibilità.

Articolo 14: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente, e durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per la redazione del bilancio, sia consuntivo che preventivo; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

Articolo 15: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare delle quote associative;

- c) stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- d) esegue le delibere dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- g) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei soci.

Articolo 16: PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Inoltre, il Presidente ha il potere di accendere rapporti di conto corrente bancari, anche con affidamenti, richiedere mutui e prestiti, fornire garanzie reali e necessarie all'espletamento dei rapporti con istituti di credito.

Articolo 17: IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18: IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 18-bis: ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 18-ter: REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO III

SOCI

Articolo 19: ASSOCIATI

L'Associazione è composta dagli Associati, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

Possono assumere la qualifica di Associato le persone fisiche interessate e le organizzazioni di qualsiasi natura.

Lo "status" di Associato si acquisisce attraverso la presentazione di un'apposita domanda ed il pagamento di una quota annuale, il tutto come disciplinato dal combinato disposto dei successivi articoli 20, 21, 22 e 23.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e della assenza di discriminazione tra le persone.

E' tassativamente esclusa la temporaneità dalla partecipazione alla vita associativa.

Articolo 20: AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'ammissione all'Associazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti ed al rispetto della seguente procedura, e comunque secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte:

- a) presentazione della domanda;
- b) accreditamento del futuro socio da parte di un socio già iscritto attraverso la sottoscrizione dalla domanda di ammissione;
- b) pagamento delle quote sociali;
- c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
- d) accettazione della domanda da parte del Consiglio

Direttivo, il quale si pronuncia con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione successiva.

Articolo 21: CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di Associato si perde:

- a) per recesso, da esercitarsi per iscritto entro il giorno 31 (trentuno) marzo di ogni anno;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal successivo articolo 23;
- c) per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento resterà affisso per trenta giorni presso la sede sociale.

CAPO IV

PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 22: PATRIMONIO - ENTRATE

Il Patrimonio è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione annuali dei soci;
- b) dai contributi di privati;
- c) dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi di organismi internazionali;
- e) dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili, eccezion fatta per i trasferimenti mortis causa. Le medesime quote non sono rivalutabili.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi, dai corrispettivi specifici, dalle elargizioni di soci, di terzi, di enti pubblici o privati.

Articolo 23: QUOTE E CONTRIBUTI DEI SOCI

Ogni Associato deve versare le quote stabilite dall'Associazione, alle scadenze e con modalità da essa indicati.

I soci che non provvedano nel mese successivo alla scadenza dell'anno al pagamento della quota annuale, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale fino al pagamento o all'esclusione.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 2 (due) mesi comporta l'esclusione dell'Associato

inadempiente, con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 24: ESERCIZIO FINANZIARIO - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli Associati per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 25: UTILI - AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 26: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci sono;

- ammonizione;
- sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- esclusione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dall'incolpato.

Articolo 27: GIURÌ D'ONORE

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì D'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due. Al Giurì D'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per l'Associato inadempiente, la sanzione della esclusione dall'Associazione.

CAPO VX

SCIoglimento

Articolo 28: SCIoglimento

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29: RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

FIRMATO:

NESCI CIRO

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)